

Codice DB1408

D.D. 22 maggio 2013, n. 1251

**Autorizzazione per taglio piante pericolose ed instabili in area demaniale antistante il mappale 206 del Fg. 16 in comune di Villafranca d'Asti- localita' Borgata Antoniassi - lungo la sponda destra del rio Stenovasso o Stenovazzo . Richiedente: Sig. Tartara Renato (rif. AT TG 101).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Tartara Renato residente in Cantarana d'Asti- Regione Millefiori,10- CAP 14018 - (omissis) ad eseguire, il taglio delle piante pericolose ed instabili presenti in sponda destra e in alveo del rio Stenovasso o Stenovazzo, nel tratto evidenziato nella planimetria allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni :

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica nonché l'altimetria e lo stato dei luoghi;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti, nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di

polizia forestale stabilite dalla Legge n. 4 del 10.02.2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21.02.2013, (in particolare articoli n. 18 - 37 e 37 bis). E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza motivata del soggetto autorizzato, da presentarsi prima della scadenza della presente autorizzazione, sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materiale forestale, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21.02.2013 ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R.n. 5 del 4 maggio 2012 ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori .

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 ma sarà unicamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente  
Angelo Colasuonno